

Giovedì, 29 Novembre 2012 Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio → [Control panel](#) | [Esci](#)



SMS a 6 cent verso tutti

» Invia SMS da PC e cellulare
» SMS GRATIS per provare
» Attivazione Gratuita e senza impegno


FREE SMS

IMMIGRAZIONE.biz
IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
 - [Contatti](#)
 - [Redazione](#)
 - [Disclaimer](#)
 - [Privacy](#)
 - [RSS](#)
 - [Newsletter](#)
 - [Sostieni](#)
 - [Registrati](#)
-
- [Archivio](#)
 - [Legislazione](#)
 - [Circolari](#)
 - [Sentenze](#)
 - [Libri](#)
 - [Domande](#)
 - [Approfondimenti](#)
 - [Servizi Demografici](#)
 - [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 9323 del 13 novembre 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigetto dell' istanza di concessione della cittadinanza italiana - mancata valutazione complessiva della pericolosità sociale, essendosi la PA limitata a valutare negativamente la sentenza di condanna per furto



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio****(Sezione Seconda Quater)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6504 del 2009, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Federico, con domicilio eletto presso Maurizio Federico in Frosinone, via Tiburtina, 231;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

decreto ministero dell'interno del 30.3.2009 di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2012 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con il ricorso in esame il Sig., *****, premesso di essere presente da oltre un decennio in Italia, di aver ivi stabilito il proprio nucleo familiare composto da moglie connazionale e 4 figli, che nel frattempo hanno acquisito o hanno comunque domandato la concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, di aver presentato la domanda di concessione della cittadinanza italiana in data 5.11.2003 ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della [legge 5.2.1992, n. 91](#), impugna, chiedendone l'annullamento, il decreto del Ministro dell'Interno del 30.3.2009 con cui è stata respinta considerazione dei precedenti penali a suo carico.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

Eccesso di potere per travisamento dei fatti; errore sui presupposti; difetto di motivazione ed istruttoria. Violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241/90; dell'art. 3 del [DPR 394/99](#) e dell'art. 18 co. 2 e 3 della legge n. 241/90;

In sintesi il ricorrente si duole della mancata valutazione complessiva della pericolosità sociale, essendosi la PA limitata a valutare negativamente la sentenza di condanna per furto del 9.11.98 senza considerare il

successivo provvedimento di estinzione del reato ai sensi dell'art. 445 co 2 c.p. pronunciato dal Tribunale di Frosinone in data 19.12.2007 che comporta l'eliminazione di ogni effetto penale con effetti equivalenti alla riabilitazione; tant'è che in data 12.1.2008 otteneva la Carta di soggiorno.

Contesta altresì di aver mai fornito false generalità, ma di aver per mero errore, al momento dell'arresto, indicato il nome Badaredene anzichè Badr Eddine, come rappresentato in sede di impugnazione della sentenza di condanna penale.

Il ricorrente lamenta di non aver potuto nella naturale sede procedimentale rappresentare tali circostanze in quanto la PA ha ommesso di inviare la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/90. Rappresenta che trattasi comunque di elementi che la PA avrebbe dovuto acquisire d'ufficio come prescritto dall'art. 18 co. 2 e 3 della legge n. 241/90.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata con memoria di stile.

All'udienza del 10.7.2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

Costituisce oggetto di impugnativa un provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza motivato con riferimento ad un reato contro il patrimonio per il quale è stato pronunciato il provvedimento di estinzione del reato ai sensi dell'art. 445 co 2 c.p.

Il ricorso risulta fondato sotto l'assorbente profilo del difetto di motivazione in relazione all'epoca risalente ed alla tenuità del precedente penale opposto.

Invero se in linea generale ed astratta si può ammettere che la commissione di reati, anche di lieve entità, assuma valore sintomatico dell'attitudine dell'istante ad infrangere la legge per superare i disagi connessi alla mancanza di adeguate fonti di reddito - circostanza che costituisce, di per sé, sufficiente motivo ostativo al conseguimento dell'acquisto dello status di cittadino che comporta non solo diritti, ma anche doveri, tra cui quello di contribuire al progresso anche economico del Paese e di assumersi obblighi di solidarietà economica e sociale nei confronti della Collettività di nuova appartenenza – e quindi costituire un elemento negativo nella valutazione del requisito dell'illesae dignitatis – dall'altro lato ciò non esime l'Amministrazione, specie ove si pronunci a distanza di tanti anni dalla presentazione dell'istanza, di dar adeguatamente conto delle specifiche scelte effettuate, evidenziando quali motivi inducano a ritenere, nella fattispecie in esame, immutata la valutazione negativa sul comportamento tenuto nel passato dell'istante, tenendo conto delle specifiche circostanze del caso concreto (tra cui anche l'intervenuto acquisto della cittadinanza italiana da parte di alcuni componenti della sua famiglia di cui non viene precisato in ricorso il momento del conseguimento).

Ciò tanto più in presenza dell'intervenuta dichiarazione di estinzione del reato, unico elemento posto a base della determinazione impugnata.

Nessun addebito, invece, può essere addossato all'Amministrazione relativamente alla violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale, in quanto la comunicazione al ricorrente dell'esistenza dei motivi ostativi è stata dalla stessa correttamente effettuata all'indirizzo da questi indicato nella richiesta di concessione della cittadinanza, ricadendo sull'istanza l'onere di comunicare le relative variazioni, nella specie non rispettato.

In conclusione il ricorso va accolto, risultando il provvedimento impugnato carente relativamente al punto di motivazione sopra evidenziato, con conseguente annullamento, per quanto di ragione, dell'atto impugnato; fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell'Amministrazione che, in esecuzione della presente sentenza, dovrà provvedere alla riedizione dell'atto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi, atteso il recente mutamento di orientamento, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), **accoglie** il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla, per quanto di ragione, l'atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 10.7.2012 e 11.10.2012

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Martedì, 13 Novembre 2012

Badanti

Affida La Tua Ricerca A Xenior®. Solo Con
Noi Hai Tutte Le Garanzie
Badanti-Anziani.Xenior.it/Badanti

Scegli Tu! ▶

News



[Nuovi flussi d'ingresso, la maggior parte sono conversioni](#)

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2012, successivamente pubblicato nella Gazzetta ...

[Leggi tutto »](#)

Pericolosità sociale, si al rinnovo del permesso senza riscontri oggettivi

La questione della pericolosità sociale è un punto che ultimamente sta facendo vacillare le sicurezze di alcune Questure...

[Leggi tutto »](#)

Flussi 2012 non stagionali. Ore 09.00 del 7 dicembre 2012 nuovo clik day

Sulla gazzetta ufficiale n. 273 del 22-11-2012 , è stato pubblicato il DPR 16 ottobre 2012 "Programmazione ...

[Leggi tutto »](#)

Il Governo pensa già ad un nuovo decreto flussi

A poco più di un mese dalla fine della cosiddetta "sanatoria", e dopo il decreto flussi per gli stagionali, il Governo ...

[Leggi tutto »](#)

La gestione accoglienza dei migranti. Le raccomandazione del Ministero della Salute

Il presente documento contiene raccomandazioni, stilate sulla base delle valutazioni effettuate nelle missioni degli ...

[Leggi tutto »](#)

Sanatoria 2012, pagamento contributi arretrati entro il 16 novembre

Dovranno essere pagati entro il 16 novembre 2012 i contributi Irpef relativi alle retribuzioni arretrate di almeno sei ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenere la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)

- [9. Turismo](#)
- [10. Mutui per stranieri](#)
- [11. Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)

Help.Immigrazione

- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Un datore di...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)





Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2012 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) | [Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#)
[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891